Verbale assemblea costituente della federazione sindacale nazionale

"F.I.A. - Federazione Italiana Ambulanti e operatori su aree pubbliche",

aderente alla confederazione sindacale nazionale

"U.A.I. - Unione Artigiani Italiani e delle piccole e medie imprese".

Il giorno mercoledì 09 del mese di settembre dell'anno 2020 alle ore 16.00 presso il locale "Sottosopra" in Forte dei Marmi (LU), via Montauti, n. 6 si sono riuniti in assemblea i sottoelencati soci della Confederazione U.A.I., provenienti da varie province italiane, per costituire la federazione sindacale nazionale F.I.A. - U.A.I.

Sono presenti:

1) NOBLER Claudio nato a Firenze (FI) 11.07.1966 CF NBLCLD66L11D612G, residente in Piazzetta Valdambra, 9 - 50127 Firenze (FI);

2) MATTEI Alessandro nato a La Spezia (SP) il 26/11/1971, CF MTTLSN71S26E463E residente in Via L. Spallanzani, 22 - 19124 La Spezia (SP);

3) LORENZONI Lelio Nevio nato a Seravezza (LU) il 26/08/1956 e residente in Via Lorenzo Quartieri, 79 - 55042 Forte dei Marmi (LU)

4) DEL BIMBO Roberto nato a Livorno (LI) il 06/02/1966 CF DLBRRT66B06E625C residente in Via Roma, 302 - 57127 Livorno (LI)

5) BALDI GIORGIO nato a MASSA CARRARA (MS)
BLDGRG51E17F023Q
IL 17/05/1951 RES. A MARINA DI MASSA VIA OSPEDALETTO, 46

6) DI DAVIDE FRANCO nato a ~~RHO~~ (MI)
C.F. DDVFNC63S22H264T IL 22/11/1963
RES. A CAINATE (MI) VIA LAZIO 48/18

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

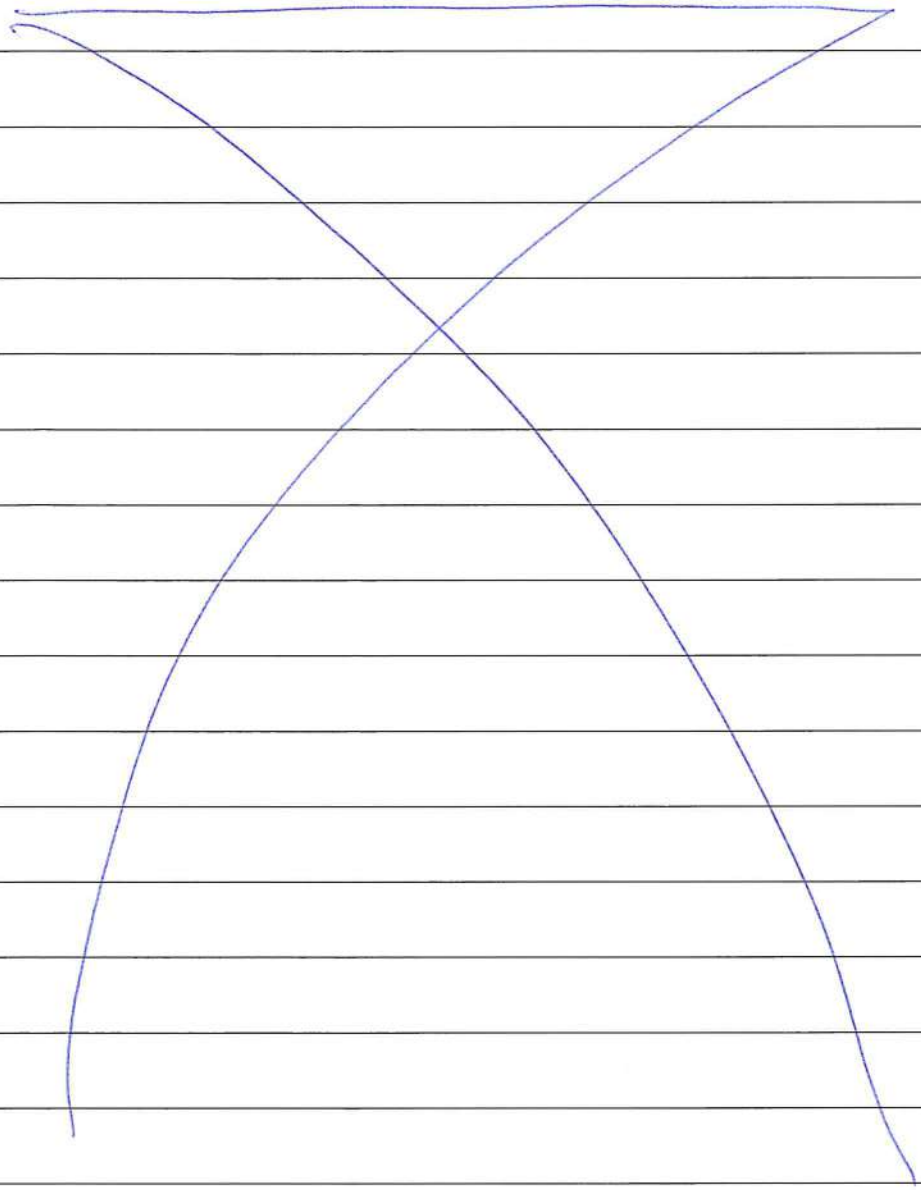

Assume la presidenza dell'Assemblea l'ing. NOBLER Claudio che chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. MATTEI Alessandro. Il presidente espone ai presenti la necessità di costituire la Federazione nazionale "F.I.A. - Federazione Italiana Ambulanti e operatori su aree pubbliche", *aderente alla Confederazione Sindacale Nazionale* U.A.I., per una sempre maggiore rappresentatività e offrire di una migliore organizzazione e assistenza ai soci della categoria.

Apertosi il dibattito, del resto già oggetto di colloqui preliminari, il Presidente da lettura dello Statuto della Federazione nazionale F.I.A. - U.A.I.

I presenti, sentita la relazione del Presidente, dopo aver ascoltato la lettura dello Statuto e dopo ampia partecipazione, all'unanimità

DELIBERANO

1)di costituirsi in Organizzazione Sindacale Nazionale prendendo la denominazione "F.I.A. - Federazione Italiana Ambulanti e operatori su aree pubbliche" e di aderire alla confederazione U.A.I.

2)di accettare integralmente lo Statuto (allegato A) e il presente Atto Costitutivo;

3) di nominare Dirigente Generale (legale rappresentante) il Dott. Ing. Claudio Nobler, con l'incarico di avviare le procedure per la costituzione dei vari organi statutari nei successivi 60 giorni;

4) di stabilire la sede legale presso la sede territoriale U.A.I. di FIRENZE, in Piazzetta Valdambra, 9 - 50127 Firenze (FI).

5) di inviare il presente verbale alla Confederazione U.A.I. e agli Enti competenti per l'opportuno riconoscimento e per le relative autorizzazioni e iscrizioni;

Non essendoci altro su cui deliberare l'assemblea termina alle ore 18,00 previa lettura, approvazione e firma del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente

F.I.A. – U.A.I.

Federazione Italiana Ambulanti e operatori su aree pubbliche
aderente alla confederazione sindacale nazionale
U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e delle piccole e medie imprese

STATUTO

Art. 1 Denominazione

È operante nell'ambito del Settore del commercio su area pubblica una federazione sindacale nazionale denominata "*F.I.A. – Federazione Italiana Ambulanti e operatori su aree pubbliche*", aderente alla confederazione sindacale nazionale "*U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e delle piccole e medie imprese*" abbreviabile in sigla "*F.I.A. – U.A.I.*", di seguito indicata semplicemente come "federazione nazionale".

Art. 2 Adesione alla Confederazione U.A.I. e a Organismi Europei e Internazionali

2.1 La federazione nazionale potrà aderire ad un'unica Confederazione nazionale, previa domanda di adesione alla stessa, che comunque è già stata individuata nella *U.A.I. – Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese*, di cui la federazione ne accetta lo Statuto confederale.

2.2 La federazione nazionale adotta il logo della Confederazione Nazionale U.A.I., che resta di proprietà di quest'ultima, e lo utilizza nel rispetto delle regole stabilite dalla Confederazione stessa. La gestione e l'autorizzazione all'uso della simbologia grafica, figurativa e fonetica del logo federale, da utilizzarsi in abbinamento al logo della Confederazione, appartengono alla competenza della Giunta Esecutiva nazionale che le disciplina nel *Regolamento di Esecuzione*.

2.3 La federazione nazionale accetta anche il *Codice Etico*, i *Regolamenti*, nonché le deliberazioni degli Organi della Confederazione U.A.I., limitatamente ai poteri di tali Organi, nel rispetto degli *Statuti* federale e Confederale.

2.4 La federazione nazionale può aderire a enti e organismi europei e internazionali di *Settore*.

Art. 3 Sede e durata

3.1 La federazione nazionale ha sede legale, amministrativa e organizzativa dove stabilito dal suo legale rappresentante, in base alle esigenze legate allo svolgimento delle attività; la sede è indicata nell'atto costituivo allegato al presente *Statuto*.

3.2 La federazione nazionale ha durata illimitata.

Art. 4 Principi e valori

Riconoscendo e promuovendo i valori di libertà e democrazia la federazione nazionale intende conformare il proprio *Statuto* e la propria attività ai seguenti princìpi:

- la libertà di associazione quale espressione delle libertà fondamentali della persona e dei soggetti economici;
- il rispetto del sistema sociale ed economico dettato dalla Costituzione della Repubblica Italiana a garanzia del pieno sviluppo della società e della realizzazione del diritto/dovere al lavoro;
- il riconoscimento e l'impegno per la tutela della legalità, nonché della sicurezza nel mondo del lavoro;
- il rispetto dei principi democratici e di trasparenza;
- il rispetto del dovere di solidarietà;
- il rispetto dei princìpi del libero mercato, della correttezza nella concorrenza, della responsabilità sociale delle imprese, della qualità dei servizi resi ai cittadini, consumatori e utenti;
- l'indirizzamento dell'attività economica a fini sociali per il progresso civile, sociale ed economico.

Art. 5 Scopi e attività

La federazione nazionale è una Associazione sindacale nazionale apartitica e indipendente, non persegue fini di lucro e si pone particolarmente gli scopi seguenti:

a) di rappresentare unitariamente le micro, le piccole e le medie imprese e anche le cooperative e i consorzi del *Settore del commercio ambulante e più in generale del commercio su area pubblica* (di seguito denominato semplicemente "*Settore*") presso le Istituzioni, pubbliche e private, nazionali, europee ed internazionali, per la loro tutela e per la risoluzione di tutte le problematiche attinenti al *Settore*, in particolare per gli aspetti Sindacali, Legislativi, Economici, Finanziari, Tributari, Assicurativi, Culturali, Legali e gestione dell'azienda nel rispetto della Salute, Sicurezza e del Benessere;
b) di promuovere e migliorare le imprese associate attraverso l'istruzione, la formazione e l'orientamento delle aziende proprie associate e dei loro dipendenti, al fine di tutelare il prestigio delle piccole e medie imprese, delle cooperative e dei consorzi, sia nell'ambito nazionale che internazionale, oltre che a quello regionale, provinciale e zonale;

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
01004028 000091FE W0J2A002
00341338 09/11/2020 11:28:31
4578-00010 6674CADC606CB274
IDENTIFICATIVO : 01191344736563
0 1 19 134473 656 3

c) di promuovere l'apertura di sedi regionali, provinciali e zonali su tutto il territorio nazionale, nonché in tutta Europa, fornendo ad esse lo *Statuto* ed i *Regolamenti*;
d) di designare e nominare, rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni sia nazionali che internazionali nell'interesse delle aziende associate;
e) di costituire Organismi ed organizzare servizi per l'assistenza alle aziende associate, specie negli ambiti: legale, finanziario, fiscale, assicurativo, della formazione e del lavoro;
f) di costituire Enti Bilaterali e Organismi Paritetici in collaborazione con le associazioni sindacali dei lavoratori operanti nel *Settore*;
g) di stipulare Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e contratti integrativi per il *Settore*;
h) di stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati al fine di fornire ai propri associati beni, servizi e risorse finanziarie a costi migliori o comunque competitivi rispetto a quelli di mercato;
i) di svolgere, fermo restando la finalità non lucrativa, anche attività economiche e finanziarie al fine di reperire fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
j) di aprire conti correnti per la propria gestione finanziaria;
k) di acquistare beni immobili e mobili indispensabili alle proprie esigenze strutturali organizzative ed operative centrali e periferiche, nonché di stipulare contratti di locazione anche finanziaria per ottenere la disponibilità di beni mobili ed immobili, ove necessario, di contrarre o accollarsi mutui sempre per la finalità di cui sopra;
l) di accettare donazioni, legati e condonati aventi ad oggetto beni mobili ed immobili;
m) di svolgere ogni altro compito ad essa affidato direttamente dalla Legge, dai regolamenti, da disposizioni ministeriali e governative, sia nazionali che europee;
n) di cooperare con tutti gli Enti e le Associazioni a carattere nazionale che hanno come scopo l'assistenza, la tutela e lo sviluppo delle aziende associate;
o) di tutelare gli interessi generali di tutte le categorie rappresentate dinanzi alle Magistrature ordinarie e straordinarie, amministrative e tributarie, nonché di presentare progetti di Legge, quesiti, interrogazioni alle istituzioni nazionali, internazionali ed europee;
p) di favorire, anche attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della Legge 125/91, nonché il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l'interruzione dovuta alla maternità;
q) di costituire una banca dati relativa alle professionalità con il supporto di Enti Bilaterali, affinché venga effettuata una ricognizione in merito ai mutamenti che si sono realizzati nei profili professionali, anche in relazione alle evoluzioni intervenute nel *Settore*;
r) di attuare i dettami della Legge 276/2003 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tanto la federazione nazionale si doterà di propria struttura tecnica e formativa;
s) di dirimere eventuali controversie di lavoro, attraverso la creazione di commissioni territoriali di conciliazione ed arbitrati, in base a quanto stabilito dell'art. 410 del c.p.c. e dalla Legge 533/1973 e successive modifiche dalla L. 183/2010;
t) di realizzare e depositare *marchi*, per distinguere le caratteristiche, la provenienza e la qualità di determinate categorie di imprese del *Settore*, allo scopo della loro tutela e promozione;
u) di assumere partecipazioni finanziarie e promuove e favorisce la costituzione di istituti, consorzi e società finalizzati allo sviluppo del *Settore* e delle esigenze economiche delle imprese rappresentate;
v) di promuovere studi e diffondere notizie sul *Settore* e sulle norme di riferimento anche a tramite sistemi di comunicazione di massa e social networks;
w) di promuovere e organizzare mercati e fiere, progettarne gli aspetti tecnico-organizzativi e promozionali, sia quelli ordinari che straordinari, anche tramite la costituzione di organismi per la gestione di servizi mercatali e amministrativi;
x) di promuovere, favorire e organizzare campagne promozionali e iniziative economiche, in Italia e all'estero;
y) di promuovere, favorire e organizzare servizi per l'accesso al credito e ai finanziamenti anche su base mutualistica;
z) di promuovere strumenti di previdenza e assistenza sanitaria integrativi e di welfare aziendale anche tramite la costituzione e/o la partecipazione ad organismi a tale scopo istituiti.

Art. 6 Associati

6.1 La federazione prevede le seguenti quattro distinte categorie di soci:

i. Soci fondatori: è *socio fondatore* della federazione chi ha costituito l'Associazione ed è indicato nell'Atto Costitutivo allegato al presente Statuto. I soci fondatori sono membri di diritto del *Consiglio Direttivo nazionale*.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004028 00009 1FE WDJ2A002
00741339 09/11/2020 11:28:35
4578-00010 A75C50B029FB5D57
IDENTIFICATIVO : 01191344736550
0 1 19 134473 655 0

ii. Soci ordinari: è *socio ordinario* della federazione il titolare dell'impresa e i suoi familiari coadiuvanti, il legale rappresentante della società o cooperativa o consorzio aderente alla federazione, i soci delle società o cooperative o consorzi associati; i pensionati; i soci ordinari versano la quota associativa, mediante il pagamento del tesseramento, nelle modalità stabilite dal *Regolamento di Esecuzione*.

iii. Soci sostenitori: è *socio sostenitore* della federazione chi partecipa solo occasionalmente alle iniziative e ai servizi offerti dall'Associazione. Il socio sostenitore è tenuto al versamento di una quota associativa annuale, mensile o temporanea stabilita dal *Regolamento di Esecuzione*.

iv. Soci onorari: è *socio onorario* della federazione, senza diritto di voto, chi - pur non esercitando l'attività di impresa nel *Settore* - abbia particolari requisiti di competenza in merito alle problematiche del *Settore* e che comunque possa offrire un valido supporto alla realizzazione degli scopi associativi. Il numero dei soci onorari non potrà mai superare un decimo dei soci ordinari. Il socio onorario è esentato dal versamento della quota associativa.

6.2 I soci della federazione sono inseriti nel doppio contestuale inquadramento, sia della federazione, sia della confederazione in conformità ai rispettivi *Statuti* federale e confederale.

Art. 7 Domanda di adesione e accettazione – recesso – esclusione

7.1 Colui che desidera diventare socio dovrà richiederlo con apposita domanda. L'accettazione della domanda attribuisce al richiedente la qualifica di socio, con relativi diritti e doveri.

7.2 Al socio ammesso sarà rilasciata tessera associativa, materiale e/o virtuale, in base a quanto stabilito dal *Regolamento di Esecuzione*, che ne disciplina anche la procedura ed i requisiti soggettivi di ammissione.

7.3 La qualifica di socio non ha carattere temporaneo, ad eccezione dei soci sostenitori per i quali è prevista la partecipazione occasionale alle attività associative.

7.4 La qualifica di socio decade per recesso del socio manifestato per iscritto recante le motivazioni o per esclusione nei seguenti casi:

- inadempienza agli obblighi a carico dei soci previsti dallo Statuto;
- mancato rispetto di quanto deliberato dagli Organi Sociali;
- comportamento contrastante con i principi, gli scopi, gli interessi associativi o con le linee politico-sindacali della federazione, che comporti nocumento morale e materiale alla federazione o che fomenti dissidi e disordini tra gli associati arrecando pregiudizio all'unità della federazione.

7.5 Il provvedimento di esclusione è deciso dal *Collegio dei Probiviri* con atto motivato e ratificato dal legale rappresentante della federazione nazionale.

7.6 Il procedimento di esclusione è disciplinato dal *Regolamento di Esecuzione*.

Art. 8 Diritti e doveri dei soci

8.1 Il riconoscimento della qualifica di socio comporta i diritti e doveri meglio specificati nei successivi articoli e nel *Regolamento di Esecuzione*, assegna all'associato aderente un impegno morale a concorrere alla realizzazione degli scopi della federazione mirando a migliorarne e preservarne l'alto prestigio etico e sociale.

8.2 Gli associati sono obbligati a:

- accettare e rispettare le norme del presente *Statuto*, del *Regolamento di Esecuzione* e del *Codice Etico* adottati e vigenti;
- concorrere alla realizzazione delle linee politico-sindacali espresse dall'*Assemblea* e garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo della federazione e della confederazione a cui la federazione aderisce;
- eseguire e fare eseguire le direttive nazionali e territoriali, sia della federazione, che della confederazione a cui la federazione aderisce;
- esporre il simbolo e la denominazione FAI - UAI con il riferimento alla sede territoriale di appartenenza;
- versare la quota associativa, nonché i contributi specifici per sostenere le spese per i servizi richiesti.

8.3 Gli associati hanno diritto a:

- partecipare alla formazione della linea politico-sindacale dell'associazione, nonché alla determinazione delle sue direttive, sia con la partecipazione diretta e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee confederali, federali, territoriali, sia attraverso la partecipazione elettiva degli *Organi Statutari*;
- fruire dell'assistenza e dei servizi offerti dalla federazione e dalla confederazione a cui la federazione aderisce.

Art. 9 Sistema Organizzativo

9.1 La federazione, titolare esclusiva della denominazione FIA - UAI, rappresenta gli interessi degli associati del *Settore*, individuando le attività funzionali al loro sviluppo e alla loro tutela, in collaborazione con il sistema confederale di appartenenza.

9.2 Per l'assolvimento delle proprie funzioni, che dovranno essere svolte nel rispetto dei principi e degli scopi statutari con carattere di assoluta trasparenza gestionale ed amministrativa, ogni struttura organizzativa della federazione, dovrà disporre di adeguate risorse di personale, organizzative e finanziarie.
9.3 L'ordinamento della federazione è costituito dalle seguenti strutture organizzative:

- federazione nazionale;
- federazioni territoriali;
- dipartimenti;
- associazioni, consorzi e organismi affiliati.

Art. 10 La federazione nazionale

10.1 La federazione nazionale esercita la propria attività mediante gli Organi associativi previsti dal presente Statuto e svolge tutti i compiti necessari per raggiungere a livello nazionale e internazionale gli scopi associativi nel rispetto dei principi generali sopra enunciati; nello specifico svolge i seguenti compiti:

- coordina il sistema organizzativo ed esercita la funzione di vigilanza su di esso, al fine di realizzare gli scopi associativi;
- può esercitare funzioni di supplenza, sia per l'assistenza nei confronti dei propri soci e sia per organizzare iniziative a vantaggio della categoria rappresentata, nei territori in cui le sedi locali non esistano o non siano attive o non provvedano a mettere in atto iniziative a vantaggio del *Settore* o non intervengano rispetto alla segnalazione di questioni afferenti alla tutela delle imprese del *Settore* di competenza della federazione;
- assume e cura direttamente, anche attraverso propri delegati, la tutela e il sostegno allo sviluppo economico delle imprese che svolgono la propria attività in un territorio in cui non sia stata costituita la sede locale della federazione, anche attraverso l'organizzazione di fiere e mercati ordinari e straordinari;
- mantiene la competenza esclusiva nei rapporti con le Istituzioni dello Stato, della Unione Europea e con gli Organismi internazionali, nonché sulle iniziative di carattere economico, compreso l'organizzazione dei mercati e fiere, quando tali iniziative abbiano rilevanza nazionale ed internazionale;
- autorizza la costituzione delle federazioni territoriali, ad essa aderenti, le quali hanno autonomia giuridica, gestionale, economica e finanziaria, nel rispetto dello Statuto federale e dello Statuto Confederale;
- promuove la formazione e l'elevazione culturale degli associati, anche costituendo o partecipando ad appositi organismi e organizzando - anche indirettamente - forum, seminari, ricerche, studi e momenti di confronto pubblico sui temi di interesse generale degli associati;
- promuove la collaborazione tra gli associati e tra le proprie associazioni federali territoriali e quelle della confederazione a cui la federazione aderisce;
- presta assistenza ad ogni componente della struttura organizzativa al fine di garantire l'esercizio reciprocamente coerente delle proprie funzioni;
- eroga l'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale del *Settore* delle imprese associate anche tramite la partecipazione a istituti, società, associazioni ed enti;
- promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativi anche tramite la costituzione e/o la partecipazione ad organismi istituiti a tale scopo;
- esercita ogni funzione ad essa demandata da Leggi, regolamenti, disposizioni dell'Autorità amministrativa o da deliberati dei propri Organi, sempre in conformità al presente Statuto;
- individua e predispone le linee guida delle attività e ne cura l'attuazione;
- verifica la permanenza in capo agli associati dei requisiti associativi;
- verifica ed attua interventi migliorativi delle attività di formazione, assistenza e consulenza degli associati;
- cura la ripartizione delle risorse patrimoniali tra le diverse strutture organizzative nel rispetto delle funzioni di ciascuna di esse e del principio di solidarietà proprio della struttura associativa;
- partecipa alle attività della confederazione e degli enti e delle associazioni nazionali, europee e internazionali in rappresentanza del *Settore*;
- promuove i segni distintivi della federazione anche attraverso il rilascio della tessera associativa, materiale e/o virtuale, con le modalità definite nel *Regolamento di Esecuzione*.

10.2 L'Associazione è composta sul piano nazionale da tutte le federazioni territoriali in regola con le quote associative.

Art. 11 Federazioni territoriali

11.1 Le federazioni territoriali rappresentano la federazione nazionale, nell'ambito del territorio di propria competenza, in qualità di sedi locali dotate di autonomia giuridica, organizzativa, economica e finanziaria.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
01004028 00009 1FE WDJ2A002
00341340 09/11/2020 11:28:40
4578-00010 1869D6618EB878FE
IDENTIFICATIVO : 01191344736549
0 1 19 134473 654 9

11.2 Le federazioni territoriali sono di norma organizzate a livello regionale, provinciale e zonale; particolari deroghe a tale disposizione potranno essere concesse, con motivata deliberazione della Giunta Esecutiva nazionale e sentite le federazioni locali interessate, per consentire la costituzione di federazioni interregionali o interprovinciali.
11.3 Le federazioni territoriali, nel rispetto del presente Statuto che adottano come proprio, raccolgono le adesioni dei soci aventi sede, domicilio, unità locali o che partecipano a fiere e/o mercati nel territorio di propria competenza.
11.4 Le federazioni territoriali, nel rispetto del presente *Statuto*, sono tenute a rispettare quanto definito nel *Regolamento di Esecuzione*, con particolare riferimento al procedimento da seguire per la loro costituzione e al versamento delle quote associative. L'inadempimento da parte delle federazioni territoriali comporta la sospensione dei diritti sociali fino alla regolarizzazione delle posizioni, compreso la perdita del diritto di esprimere i propri rappresentanti negli Organi federali. L'adesione alla federazione nazionale impegna la sede territoriale a tutti gli effetti di Legge e Statutari immediatamente a partire dalla data di adesione per l'anno in corso e per quello successivo.
11.5 Le federazioni territoriali esercitano la propria attività mediante gli Organi associativi previsti dal presente *Statuto* e svolgono i seguenti compiti:

- rappresentano e tutelano gli interessi dei soci nel proprio ambito territoriale curando i rapporti con le istituzioni locali, le amministrazioni, gli enti e ogni diversa organizzazione politica, economica e sociale;
- realizzano ogni opportuna attività finalizzata alla promozione e allo sviluppo socioeconomico degli associati, compreso l'organizzazione di fiere e mercati a carattere locale;
- organizzano ed erogano servizi agli associati, anche per il tramite di società e consorzi dalle stesse costituite;
- adottano una struttura organizzativa e di governo che garantisca il sistema democratico e partecipativo;
- garantiscono la realizzazione delle politiche e direttive federali e confederali;
- stipulano contratti integrativi e accordi sindacali su base territoriale;
- garantiscono la correttezza e la trasparenza della gestione economica e finanziaria, sia propria, sia delle società e consorzi controllati e/o partecipati, mantenendo piena ed esclusiva responsabilità delle proprie politiche finanziarie e di bilancio;
- esercitano ogni funzione ed attività che ad esse attribuiscono Leggi, Regolamenti, disposizioni delle Autorità e i deliberati degli Organi associativi previsti dal presente Statuto.

11.6 L'adesione alla federazione nazionale da parte dei soci operanti nel *Settore* è implicita nell'atto di adesione alla federazione territoriale e/o alla confederazione a cui la federazione aderisce.
11.7 La qualifica di federazione territoriale aderente si perde nei seguenti casi:

- scioglimento della federazione nazionale;
- recesso della federazione territoriale dalla federazione nazionale, fermo restando gli obblighi dovuti nei confronti della federazione nazionale per l'anno in corso e quello successivo;
- per mancato rispetto, da parte della federazione territoriale, degli adempimenti a proprio carico legati al tesseramento e al versamento delle quote associative;
- per la perdita dei requisiti in base ai quali è stata ammessa la costituzione della federazione territoriale e la sua adesione alla federazione nazionale;
- per esclusione decisa dal *Collegio dei Probiviri* con atto motivato e ratificato dal legale rappresentante della federazione nazionale, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale indicati dai competenti *Organi* federali o per violazione delle norme del presente *Statuto*.

11.8 Le federazioni territoriali che recedono o che perdono la qualifica di federazione territoriale aderente alla federazione nazionale per esclusione o per decadenza, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 11 Dipartimenti

11.1 I Dipartimenti sono organi tecnici con funzioni consultive della federazione e, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno occuparsi dei seguenti settori: legislativo e politico sindacale, legale, fiscale e tributario, finanziario, creditizio e assicurativo, stampa e propaganda, marchi, fiere e mercati, salute, igiene, sicurezza, ambiente, organizzazione dei rapporti con la struttura periferica e con la confederazione.
11.2 I Dipartimenti sono diretti da responsabili nominati dalla Giunta Esecutiva della federazione anche tra chi non abbia la qualifica di imprenditore, purché dotato di capacità professionale nelle materie di competenza del Dipartimento.
11.3 I responsabili del Dipartimento, di concerto con il Presidente e con il Dirigente della federazione, organizzano i Dipartimenti loro affidati.

14.10 Le votazioni sono indette dal Presidente dell'Assemblea e possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. Il sistema di votazione sarà stabilito di volta in volta dall'Assemblea con voto palese, salvo il caso in cui si tratti di elezioni di cariche sociali.
14.11 Le deliberazioni di ciascuna tornata saranno contenute in verbali raccolti in appositi registri. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea ed il loro contenuto farà piena fede.
14.12 L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che, direttamente o per delega, rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida con la presenza dei delegati, che direttamente o per delega, rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi.

Art. 15 – Consiglio Direttivo nazionale

15.1 Il Consiglio Direttivo nazionale è costituito dai Presidenti regionali, o loro delegati, designati dai Presidenti provinciali nell'ambito delle rispettive federazioni territoriali.
15.2 Il Consiglio Direttivo nazionale è presieduto dal Dirigente Generale, in caso di sua assenza dal Presidente nazionale o di chi ne fa le veci.
15.3 Il Consiglio Direttivo nazionale ha i seguenti compiti:

a) designare il Segretario nazionale, su proposta del Dirigente Generale;
b) eleggere al proprio interno i membri della Giunta Esecutiva, in aggiunta a coloro che ne fanno parte di diritto;
c) collaborare con il Presidente nazionale e con il Dirigente Generale ed attuare le decisioni della Assemblea nazionale;
d) deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dalla stessa e sulle quali l'Assemblea per ragioni di tempestività non può pronunciarsi; in caso di urgenza può prendere deliberazioni con effetto immediato che dovranno poi essere sottoposte, per quanto di competenza, all'approvazione della Assemblea nazionale successiva;
e) nominare i rappresentanti della federazione nazionale presso Enti, Amministrazioni, organi, commissioni ed istituzioni di ogni genere;
f) prendere iniziative per la promozione dell'attività settoriale o per lo studio o per la tutela delle categorie rappresentate anche nel campo dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici e dell'assistenza tecnica;
g) prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita e al regolare funzionamento delle strutture centrali e territoriali dell'Associazione che non siano di competenza di altri organi;
h) istituire sedi operative in Italia ed all'estero.

15.4 Il Consiglio Direttivo nazionale è convocato dal Presidente nazionale dell'Associazione o dal Dirigente Generale o di chi ne fa le veci, in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Dirigente Generale lo riterranno opportuno, oppure quando sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso. La convocazione è inviata ai consiglieri almeno dieci giorni prima, salvo particolare urgenza, caso in cui la convocazione può essere fatta tre giorni prima della riunione. La convocazione avviene preferibilmente con PEC, in alternativa con E-mail o WhatsApp o SMS contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora. Il Consiglio si raduna nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione e/o in videoconferenza. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
15.5 Il Presidente nazionale o il Dirigente Generale possono invitare a partecipare alle riunioni persone di particolare competenza tecnica, le quali avranno diritto alla parola, ma non al voto.
15.6 Il Consiglio Direttivo nazionale può affidare a singoli suoi componenti incarichi di carattere specifico.
15.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo nazionale vengono fatte constare da verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.
15.8 Il Consiglio Direttivo nazionale delibera a maggioranza di voti dei presenti e ciascuno dei suoi componenti ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Generale o di chi ne fa le veci.

Art. 16 Il presidente nazionale

16.1 Il Presidente nazionale viene eletto dall'Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi membri e potrà essere scelto anche al di fuori di coloro che appartengono al *Settore* rappresentato dalla federazione, tra persone che godono di consolidato prestigio per dirittura morale, per competenza in ordine alle problematiche degli associati, per cariche che ricoprono o abbiano ricoperto nella vita pubblica, nonché per competenza ed esperienza in materie giuridiche, economiche, amministrative e sindacali.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
01004028 00009 1FE WOJ2A002
00341342 09/11/2020 11:28:50
4578-00010 9D84A25052EEC1E9
IDENTIFICATIVO 01191344736527
0 1 19 134473 652 7

16.2 Il Presidente nazionale è il garante dell'unità della federazione, della realizzazione della linea politica sindacale espressa dall'Assemblea nazionale, nonché dell'attuazione degli scopi assunti dalla federazione nazionale.
16.3 Il Presidente nazionale non è responsabile verso i terzi per nessuna obbligazione assunta dalla federazione. Egli, tuttavia, ha il diritto di esprimere il proprio parere per tutti gli atti che impegnino la federazione verso i terzi e che comportino l'assunzione di obblighi rilevanti.
16.4 Il Presidente nazionale è il massimo organo politico della federazione nazionale; convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e la Giunta Esecutiva di concerto con il Dirigente Generale; adotta i provvedimenti politico-economici necessari per lo svolgimento delle attività sociali; indice, su deliberazione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nazionale.
16.5 Il Presidente nazionale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
16.6 In ipotesi di dimissioni del Presidente nazionale o in attesa di elezione nelle fasi costituenti, il Dirigente Generale ne assume le funzioni con l'obbligo di procedere alla convocazione, entro tre mesi dalle rassegnate dimissioni, del Consiglio Direttivo nazionale ed a svolgere tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente nazionale.

Art. 17 I Vicepresidenti nazionali

17.1 I Vicepresidenti della federazione nazionale collaborano col Presidente nell'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti, e possono sostituirlo nel caso di sua assenza, impedimenti o per specifica delega.
17.2 Il Presidente ed i Vicepresidenti della federazione nazionale costituiscono l'Ufficio di Presidenza nazionale.
17.3 L'Ufficio di Presidenza nazionale viene convocata dal Presidente nazionale per la disamina di particolari argomenti che rivestono carattere di urgenza.

Art. 18 Il Dirigente Generale

18. 1 Il Dirigente Generale viene eletto dall'Assemblea nazionale, a maggioranza assoluta dei delegati eletti e dai delegati di diritto. Potrà essere scelto anche tra persone che non svolgano le attività proprie degli Associati, purché abbia una approfondita conoscenza della organizzazione della federazione, una approfondita conoscenza ed una comprovata capacità professionale nelle materie e delle problematiche che riguardano gli Associati, nonché un'esperienza maturata nello svolgimento delle relative attività professionali.
18.2 Il Dirigente Generale è il massimo organo burocratico ed amministrativo della federazione ed ha la rappresentanza legale della federazione ed il potere di firma sociale.
18.3 Il Dirigente Generale svolge i seguenti compiti:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- presiede l'Assemblea nazionale, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
- assume i provvedimenti funzionali allo svolgimento delle attività della federazione;
- è il promotore della linea politico-sindacale garantendo la partecipazione e la presenza della federazione nel mondo esterno;
- vigila sull'operato delle strutture periferiche intrattenendo i rapporti con i Presidenti delle federazioni territoriali e con la Confederazione;
- invia Ispettori nelle strutture periferiche per accertare eventuali violazioni alle norme statutarie e del *Regolamento di Esecuzione*;
- sovrintende ai Dipartimenti vigilando sul loro buon andamento e provvedendo al loro buon funzionamento;
- nomina i responsabili dei Dipartimenti sentito il parere della Giunta Esecutiva;
- nomina i collaboratori e consulenti esterni sentito il parere della Giunta Esecutiva;
- assume il personale necessario al funzionamento della direzione nazionale;
- amministra il patrimonio della federazione di concerto con la Giunta Esecutiva;
- nell'esercizio del potere di legale rappresentante della federazione ne sottoscrive tutti gli atti, compreso quelli aventi ad oggetto materia sindacale, contrattuale ed organizzativa;
- è tesoriere della federazione;
- è autorizzato ad aprire e chiudere, a nome della federazione, conti correnti postali e/o bancari ed a compiere tutte le operazioni bancarie ed amministrative;
- firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento;
- predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché un bilancio preventivo della federazione da sottoporre alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Direttivo per la definitiva approvazione;
- vigila sul patrimonio sociale della federazione.

Art. 19 Il Vice Dirigente Generale

Il Vice Dirigente Generale è nominato personalmente dal Dirigente Generale, quale persona di sua stretta fiducia al quale può delegare parte dei suoi poteri, anche tra persone che non appartengono alle categorie degli Associati, purché abbia un'approfondita conoscenza dell'organizzazione della federazione ed una comprovata capacità professionale nelle materie che riguardano gli Associati. Il Dirigente Generale, inoltre, per singoli atti che investono il suo potere di rappresentanza, può delegare il Vice-Dirigente Generale con atto scritto che rivesta forma di procura speciale. Il Vice Dirigente Generale collabora costantemente e continuamente con il Dirigente Generale nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri e lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di suo impedimento.

Art. 20 Segretario nazionale

20.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Dirigente Generale.

20.2 Il Segretario svolte i seguenti compiti:

- attua le deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne esegue le direttive.
- interviene alle sedute della Assemblea e del Consiglio Direttivo con voto consultivo, funzionando da Segretario degli organi predetti.
- sovraintende a tutti gli uffici dell'Associazione e provvede al loro funzionamento;
- predispone e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea nazionale, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Art. 21 Giunta Esecutiva nazionale

21.1 La Giunta Esecutiva nazionale dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Presidente nazionale ed i due Vicepresidenti;
b) il Dirigente Generale e il Vice Dirigente Generale;
c) due componenti nominati dal Consiglio Direttivo nazionale al proprio interno.

Inoltre, quando ritenuto necessario per gli argomenti all'ordine del giorno, partecipano alla Giunta Esecutiva, anche:

d) il Collegio nazionale dei Probiviri;
e) il Collegio nazionale dei revisori dei conti.
f) i responsabili nazionali dei Dipartimenti.

21.2 La Giunta Esecutiva nazionale si riunisce su convocazione del Dirigente Generale o del Presidente nazionale tutte le volte che essi lo ritengano necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

21.3 La Giunta Esecutiva nazionale ha il compito di:

- provvedere all'ordinaria amministrazione;
- coadiuvare il Dirigente Generale e il Presidente nazionale nelle loro attività:
- eseguire le delibere del Consiglio Direttivo nazionale;
- predisporre l'istruttoria degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo nazionale;
- in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo nazionale, che lo stesso potrà ratificare o revocare alla prima riunione utile.

Art. 22 Collegio dei Revisori dei Conti

22.1 Il compito di verifica della congruità della Contabilità e dei Bilanci è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale è l'Organo di controllo della federazione che vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria, riferisce al Consiglio Direttivo con relazioni annuali sul bilancio consuntivo e sui rendiconti finanziari, partecipa se richiesto all'Assemblea nazionale, alla Consiglio Direttivo e alla Giunta Esecutiva, esercita ogni potere affidatogli dalla Legge.

22.2 In alternativa, la Giunta Esecutiva può affidare i suddetti compiti ad una società o ad un professionista in possesso dei requisiti di Legge per la revisione contabile.

22.3 In caso di costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti internamente alla federazione, si applicano le seguenti disposizioni:

- il Collegio è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti, individuati tra gli iscritti al Ruolo dei Revisori Contabili e nominati dalla Giunta Esecutiva;
- il Collegio nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

22.4 L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva prevista dal presente *Statuto* sui cui il Collegio stesso è chiamato ad esercitare la propria funzione di controllo.

Art. 23 Collegio dei Probiviri

23.1 Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea, è composto da cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

23.2 Il Collegio dei Probiviri - nella sua prima riunione - elegge il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004028 00009 1FE WDJ2A002
00341343 09/11/2020 11:28:55
4578-00010 AFEBD9394A31C46C
IDENTIFICATIVO : 01191344736516
0 1 19 134473 651 6

23.4 Al Collegio dei Probiviri svolge i seguenti compiti:

- svolgere le attività giurisdizionali interne alla federazione;
- svolgere azioni conciliatorie e deliberare in merito ad eventuali contenziosi interni tra soci, tra soci e Organi della federazione, tra i vari soggetti di cui al presente Statuto e derivanti dai rapporti ivi normati;
- deliberare in merito alla esclusione dei soci.

23.5 Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri sono definitive e tutti gli associati sono tenuti a rispettarle.

23.6 Il *Regolamento di Esecuzione* definisce le regole del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri.

23.7 Il Presidente del Collegio o, se impedito, il Vicepresidente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e comunque quando vi sia una controversia da derimere o un giudizio da emettere, provvede alla convocazione preferibilmente con PEC, in alternativa con E-mail o WhatsApp o SMS contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora della riunione, con preavviso di almeno dieci giorni, ridotto a cinque giorni in caso di urgenza.

Art. 24 Organi delle federazioni territoriali

24.1 Sono Organi delle federazioni territoriali, organizzati normalmente su base regionale, provinciale e zonale; in caso di deroghe concesse dalla Giunta Esecutiva nazionale, sentire le federazioni territoriali coinvolte, anche a livello interregionale e interprovinciale:

a) l'Assemblea territoriale;
b) il Consiglio territoriale;
c) il Presidente territoriale;
d) il Dirigente territoriale;
e) la Giunta Esecutiva territoriale.

24.2 Le cariche sociali non sono remunerate.

24.3 Gli Organi delle federazioni territoriali durano in carica quattro anni ed i componenti sono tutti rieleggibili.

Art. 25 Assemblee territoriali

25.1 Le Assemblee territoriali sono costituite dai presidenti delle federazioni che costituiscono il livello territoriale sottostante, come segue:

- all'Assemblea regionale partecipano i presidenti delle federazioni provinciali, in regola con gli obblighi rispetto al versamento delle quote associative;
- all'Assemblea provinciale partecipano i presidenti delle federazioni zonali, in regola con gli obblighi rispetto al versamento delle quote associative;
- all'Assemblea zonale partecipano direttamente i soci iscritti da almeno 90 giorni, in regola con il versamento della quota associativa.

25.2 Ogni presidente territoriale ha diritto a tanti voti quanti sono gli iscritti che rappresenta in regola con le quote associative.

25.3 Il presidente della federazione provinciale regolarmente eletto, o suo delegato, può rappresentare in sede di assemblea regionale, i presidenti delle federazioni zonali.

25.4 Il presidente della federazione zonale regolarmente eletto, o suo delegato, può rappresentare in sede di assemblea provinciale, i soci iscritti tramite la federazione zonale.

25.5 L'Assemblea territoriale ha i seguenti compiti e doveri:

a) eleggere il Presidente territoriale;
b) eleggere il Dirigente territoriale;
c) nominare, su proposta del presidente territoriale, eventuali membri aggiuntivi del Consiglio Direttivo del proprio territorio;
d) tracciare le linee politiche dell'organizzazione ed emanare direttive di carattere territoriale per il raggiungimento degli scopi sociali;
e) esaminare ed eventualmente approvare il rendiconto annuale ed il preventivo di spesa;
f) deliberare su ogni altro argomento relativo alla attività della federazione territoriale.

25.6 L'Assemblea territoriale ordinaria è convocata dal Presidente territoriale o dal Dirigente territoriale, di norma ogni quattro anni nel mese antecedente a quello di svolgimento dell'Assemblea di livello territoriale superiore. In considerazione che l'Assemblea nazionale si svolgerà di norma ogni quattro anni nel mese di novembre:

- l'Assemblea regionale si svolgerà nel mese di ottobre dello stesso anno di quella nazionale;
- l'Assemblea provinciale si svolgerà nel mese di settembre dello stesso anno di quella regionale;
- l'Assemblea zonale si svolgerà nel mese di luglio dello stesso anno di quella provinciale.

25.7 L'Assemblea territoriale si potrà svolgere anche quando ne sia fatta richiesta da almeno il 51% dei componenti del Consiglio territoriale.

25.8 L'Assemblea è convocata preferibilmente con PEC, in alternativa con E-mail o WhatsApp o SMS contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora ed indirizzata alle associazioni territoriali di livello sottostante, almeno quindici giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza, il mezzo ed il minimo termine potranno essere determinati con deliberazione del solo Presidente territoriale o del Dirigente territoriale.
25.9 L'Assemblea territoriale di regola sarà convocata presso la sede dell'Associazione territoriale oppure potrà essere scelto altro luogo da indicarsi di volta in volta nell'avviso di convocazione e/o in videoconferenza.
25.10 L'Assemblea territoriale è presieduta dal Presidente territoriale o dal Dirigente territoriale; in alternativa l'Assemblea sarà presieduta dal delegato più anziano o da altro designato dall'Assemblea medesima.
25.11 I verbali delle riunioni dell'Assemblea territoriale sono predisposti e conservati dal Segretario territoriale.
25.12 Le votazioni sono indette dal Presidente dell'Assemblea territoriale o dal Dirigente territoriale e possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano con prova e controprova. Il sistema di votazione sarà stabilito di volta in volta dall'Assemblea stessa con voto palese, salvo il caso in cui si tratti di elezioni di cariche sociali.
25.13 Le deliberazioni di ciascuna tornata saranno contenute in verbali raccolti in appositi registri. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario territoriale d il loro contenuto farà piena fede.
25.14 L'Assemblea territoriale è validamente costituita quando siano presenti tanti delegati che, direttamente o per delega, rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi. Trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'Assemblea sarà valida con la presenza dei delegati, che direttamente o per delega, rappresentino almeno un terzo dei voti complessivi.

Art. 26 Consigli direttivi territoriali

26.1 I Consigli Direttivi territoriali sono costituiti dai Presidenti del livello territoriale sottostante:

- I Consigli Direttivi regionali sono costituiti dai Presidenti provinciali, o loro delegati, eletti dalle Assemblee provinciali.
- I Consigli Direttivi provinciali sono costituiti dai Presidenti zonali, o loro delegati, eletti dalle Assemblee zonali.

26.2 Il Consiglio Direttivo territoriale è presieduto dal Dirigente territoriale, in caso di sua assenza, dal Presidente territoriale o di chi ne fa le veci.
26.3 Il Consiglio Direttivo territoriale ha i seguenti compiti:

a) designare il Segretario territoriale, su proposta del Dirigente territoriale;
b) eleggere al proprio interno i membri della Giunta Esecutiva territoriale, in aggiunta a coloro che ne fanno parte di diritto;
c) collaborare con il Presidente territoriale e con il Dirigente territoriale ed attuare le decisioni della Assemblea territoriale;
d) deliberare su tutte le questioni che gli vengono sottoposte dall'Assemblea territoriale e sulle quali la stessa, per ragioni di tempestività, non può pronunciarsi; in caso di urgenza può prendere deliberazioni con effetto immediato che dovranno poi essere sottoposte, per quanto di competenza, all'approvazione della Assemblea territoriale successiva;
e) proporre al Consiglio Direttivo territorialmente superiore la nomina dei rappresentanti della federazione territoriale presso Enti, Amministrazioni, Organi, commissioni ed istituzioni di ogni genere operanti nel territorio di propria competenza, ad esempio:
    - il Consiglio Direttivo regionale proporrà al Consiglio Direttivo nazionale la nomina dei rappresentanti della federazione presso le organizzazioni regionali;
    - il Consiglio Direttivo provinciale proporrà al Consiglio Direttivo regionale la nomina dei rappresentanti della federazione presso le organizzazioni provinciali;
    - il Consiglio Direttivo zonale proporrà al Consiglio Direttivo provinciale la nomina dei rappresentanti della federazione presso le organizzazioni zonali.
f) nominare rappresentanti della federazione territoriale presso Enti, Amministrazioni, organi, commissioni ed istituzioni di ogni genere operanti nei territori di livello sottostante alla propria competenza territoriale, su richiesta delle rispettive federazioni territoriali, come sopra enunciato;
g) prendere iniziative per la promozione dell'attività settoriale o per lo studio o per la tutela del *Settore* rappresentato anche nel campo dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi economici territoriali e dell'assistenza tecnica;
h) prendere ogni altro provvedimento necessario alla vita e al regolare funzionamento delle strutture di propria competenza territoriale.

26.4 Il Consiglio Direttivo territoriale è convocato dal Presidente territoriale dell'Associazione o dal Dirigente territoriale, in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente territoriale o il Dirigente territoriale lo riterranno opportuno, oppure quando sia richiesto dalla maggioranza dei membri del Consiglio stesso. La convocazione è inviata ai consiglieri almeno dieci giorni prima, salvo particolare urgenza, caso in cui la convocazione può essere fatta tre giorni prima della riunione. La convocazione avviene preferibilmente con PEC, in alternativa con E-mail o WhatsApp o SMS contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed ora. Il Consiglio si raduna nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione e/o in videoconferenza. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

26.5 Il Presidente territoriale o il Dirigente territoriale possono invitare a partecipare alle riunioni persone di particolare competenza tecnica, le quali avranno diritto alla parola, ma non al voto.

26.6 Il Consiglio Direttivo territoriale può affidare a singoli suoi componenti incarichi di carattere specifico.

26.7 Le decisioni del Consiglio Direttivo territoriale vengono fatte constare da verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente territoriale e dal Segretario territoriale.

26.8 Il Consiglio Direttivo territoriale delibera a maggioranza di voti dei presenti e ciascuno dei suoi componenti ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il voto del Dirigente territoriale o di chi ne fa le veci.

Art. 27 Il presidente territoriale

27.1 Il Presidente territoriale viene eletto dall'Assemblea territoriale a maggioranza assoluta dei suoi membri e potrà essere scelto anche al di fuori di coloro che appartengono al *Settore* rappresentato dalla federazione, tra persone che godono di consolidato prestigio per dirittura morale, per competenza in ordine alle problematiche degli associati, per cariche che ricoprono o abbiano ricoperto nella vita pubblica, nonché per competenza ed esperienza in materie giuridiche, economiche, amministrative e sindacali.

27.2 Il Presidente territoriale è il garante dell'unità della federazione territoriale, della realizzazione della linea politica sindacale espressa dall'Assemblea territoriale, nonché dell'attuazione degli scopi assunti dalla federazione territoriale.

27.3 Il Presidente territoriale non è responsabile verso i terzi per nessuna obbligazione assunta dalla federazione territoriale. Egli, tuttavia, ha il diritto di esprimere il proprio parere per tutti gli atti che impegnino la federazione territoriale verso i terzi e che comportino l'assunzione di obblighi rilevanti.

27.4 Il Presidente territoriale è il massimo organo politico territoriale; convoca e presiede l'Assemblea territoriale e la Giunta Esecutiva territoriale di concerto con il Dirigente territoriale; adotta i provvedimenti politico-economici necessari per lo svolgimento delle attività sociali a livello territoriale; indice, su deliberazione del Consiglio Direttivo territoriale, l'Assemblea territoriale.

27.5 Il Presidente territoriale dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

27.6 In ipotesi di dimissioni del Presidente territoriale o in attesa di elezione nelle fasi costituenti, il Dirigente territoriale ne assume le funzioni con l'obbligo di procedere alla convocazione, entro tre mesi dalle rassegnate dimissioni, del Consiglio Direttivo territoriale ed a svolgere tutti gli ulteriori adempimenti necessari per la nomina del nuovo Presidente territoriale.

Art. 28 I Vicepresidenti territoriali

28.1 I Vicepresidenti delle federazioni territoriali collaborano col Presidente territoriale nell'attuazione dei compiti di cui agli articoli precedenti, e possono sostituirlo nel caso di sua assenza, impedimenti o per specifica delega.

28.2 Il Presidente ed i Vicepresidenti della federazione territoriale costituiscono l'Ufficio di Presidenza territoriale.

28.3 L'Ufficio di Presidenza territoriale viene convocata dal Presidente territoriale per la disamina di particolari argomenti che rivestono carattere di urgenza.

Art. 29 Il Dirigente territoriale

29. 1 Il Dirigente territoriale viene eletto dall'Assemblea territoriale, a maggioranza assoluta dei delegati eletti e dai delegati di diritto. Potrà essere scelto anche tra persone che non svolgano le attività proprie degli Associati, purché abbia una approfondita conoscenza della organizzazione della federazione, una approfondita conoscenza ed una comprovata capacità professionale nelle materie e delle problematiche che riguardano gli Associati, nonché un'esperienza maturata nello svolgimento delle relative attività professionali.

29.2 Il Dirigente territoriale è il massimo organo burocratico ed amministrativo della federazione territoriale ed ha la rappresentanza legale della federazione territoriale ed il potere di firma sociale.

29.3 Il Dirigente territoriale svolge i seguenti compiti:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea territoriale, del Consiglio Direttivo territoriale e della Giunta Esecutiva territoriale;
- presiede l'Assemblea territoriale, il Consiglio Direttivo territoriale e la Giunta Esecutiva territoriale;

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia
Entrate
01004028 00D091FE W0J2A002
00341344 09/11/2020 11:29:00
4578-00010 4AEAC5F3EBC197FA
IDENTIFICATIVO - 01191344736505
0 1 19 134473 650 5

- assume i provvedimenti funzionali allo svolgimento delle attività della federazione;
- è il promotore della linea politico-sindacale territoriale garantendo la partecipazione e la presenza della federazione territoriale nel mondo esterno;
- vigila sull'operato delle strutture periferiche, ove costituite, intrattenendo i rapporti con i Presidenti delle federazioni territoriali di livello territoriale soprastante e sottostante e con le sedi territoriali della Confederazione;
- invia Ispettori nelle strutture periferiche, ove costituite e soggette alla propria supervisione per competenza territoriale, per accertare eventuali violazioni alle norme statutarie e alle norme del *Regolamento di Esecuzione*, con l'obbligo di denunciare alla *Giunta Esecutiva* nazionale le eventuali irregolarità riscontrate;
- invia, alla struttura territorialmente superiore, aggiornamenti periodici riguardo all'elenco dei soci, con le procedure stabilite nel *Regolamento di Esecuzione*;
- nomina i collaboratori e consulenti esterni sentito il parere della Giunta Esecutiva territoriale;
- assume il personale necessario al funzionamento della direzione territoriale;
- amministra il patrimonio della federazione di concerto con la Giunta Esecutiva territoriale;
- nell'esercizio del potere di legale rappresentante della federazione territoriale ne sottoscrive tutti gli atti, compreso quelli aventi ad oggetto materia sindacale, contrattuale ed organizzativa territoriale;
- è tesoriere della federazione territoriale;
- è autorizzato ad aprire e chiudere, a nome della federazione territoriale che rappresenta, conti correnti postali e/o bancari ed a compiere tutte le operazioni bancarie ed amministrative;
- firma gli ordinativi d'incasso e di pagamento a nome della federazione territoriale di cui è il responsabile;
- predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo, nonché un bilancio preventivo della federazione territoriale da sottoporre alla Giunta Esecutiva territoriale e al Consiglio Direttivo territoriale per la definitiva approvazione;
- vigila sul patrimonio sociale della federazione territoriale.

Art. 30 Il Vice Dirigente territoriale

Il Vice Dirigente territoriale è nominato personalmente dal Dirigente territoriale, quale persona di sua stretta fiducia al quale può delegare parte dei suoi poteri, anche tra persone che non appartengono alle categorie degli Associati, purché abbia un'approfondita conoscenza dell'organizzazione della federazione ed una comprovata capacità professionale nelle materie che riguardano gli Associati. Il Dirigente territoriale, inoltre, per singoli atti che investono il suo potere di rappresentanza, può delegare il Vice-Dirigente territoriale con atto scritto che rivesta forma di procura speciale. Il Vice Dirigente territoriale collabora costantemente e continuamente con il Dirigente territoriale nello svolgimento dei suoi compiti e nell'esercizio dei suoi poteri e lo sostituisce a tutti gli effetti nei casi di suo impedimento.

Art. 31 Segretario territoriale

31.1 Il Segretario territoriale è nominato dal Consiglio Direttivo territoriale su proposta del Dirigente territoriale.

31.2 Il Segretario territoriale svolte i seguenti compiti:

- attua le deliberazioni del Presidente territoriale, del Consiglio Direttivo territoriale e della Giunta Esecutiva territoriale e ne esegue le direttive.
- interviene alle sedute della Assemblea territoriale e del Consiglio Direttivo territoriale con voto consultivo, funzionando da Segretario degli organi predetti.
- sovraintende a tutti gli uffici della federazione territoriale e provvede al loro funzionamento;
- predispone e conserva i verbali delle riunioni dell'Assemblea territoriale, del Consiglio Direttivo territoriale e della Giunta Esecutiva territoriale.

Art. 32 Giunta Esecutiva territoriale

32.1 La Giunta Esecutiva territoriale dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il Presidente territoriale ed i due Vicepresidenti territoriale;
b) il Dirigente territoriale e il Vice Dirigente territoriale;
c) due componenti nominati dal Consiglio Direttivo territoriale al proprio interno.

32.2 La Giunta Esecutiva territoriale si riunisce su convocazione del Dirigente territoriale o del Presidente territoriale tutte le volte che essi lo ritengano necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

33.3 La Giunta Esecutiva territoriale ha il compito di:

- provvedere all'ordinaria amministrazione;
- vigilare sulle operazioni di tesseramento nell'ambito del territorio di competenza, con l'obbligo di denunciare alla Giunta Direttiva Nazionale le eventuali irregolarità rilevate;

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
Agenzia Entrate
01004028 000091FE W0J2A002
00341345 09/11/2020 11:29:04
4578-00010 77DDAFCDDFA96577
IDENTIFICATIVO : 01191344736493
0 1 19 134473 649 3

- coadiuvare il Dirigente territoriale e il Presidente territoriale nelle loro attività;
- eseguire le delibere del Consiglio Direttivo territoriale;
- predisporre l'istruttoria degli argomenti da sottoporre al Consiglio Direttivo territoriale;
- in caso di urgenza, può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo territoriale, che lo stesso potrà ratificare o revocare alla prima riunione utile.

Art. 33 Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea nazionale col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

In detta occasione le funzioni di Segretario dell'Assemblea nazionale saranno assicurate da un notaio.

Art. 34 Recesso dalla Confederazione

Il recesso della federazione dalla Confederazione Sindacale Nazionale UAI - Unione Artigiani Italiani e delle Piccole e Medie Imprese è deliberato dall'Assemblea nazionale in seduta straordinaria con una maggioranza non inferiore al 60% dei voti complessivamente attribuiti e spettanti. La convocazione dell'Assemblea avviene esclusivamente tramite PEC e contestualmente comunicata, sempre tramite PEC, alla Confederazione. L'eventuale deliberazione di recesso ha efficacia decorsi 90 giorni dalla data della sua assunzione.

In detta occasione le funzioni di Segretario dell'Assemblea nazionale saranno assicurate da un notaio.

Art. 35 Scioglimento della federazione

Lo scioglimento della federazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori e determina le direttive sulla destinazione delle attività nette patrimoniali.

In detta occasione le funzioni di Segretario dell'Assemblea saranno assicurate da un notaio.

Art. 36 Patrimonio

Il Patrimonio della federazione è costituito dai beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo sono stati acquisiti dalla federazione, dai contributi versati dagli Associati aderenti, da tutte le contribuzioni – pubbliche e private – che a qualsiasi titolo venissero devolute alla federazione, nonché da eventuali eccedenze attive della gestione precedente.

Art. 37 Divieto di distribuzione utili o avanzi di gestione

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione durante la vita della federazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge. In caso di scioglimento l'eventuale patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, nel rispetto della vigente normativa e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il divieto di distribuzione si applica a tutti gli Organi nazionali e territoriali della federazione.

Art. 38 Regolamento di Esecuzione

Il Regolamento di Esecuzione viene emanato dalla Giunta Esecutiva per disciplinare tutti gli aspetti a cui il presente Statuto rimanda, compreso le procedure assembleari, di gestione, di tesseramento, di costituzione delle sedi territoriali, di affiliazione, delle indagini ispettive, delle procedure conciliative e giurisdizionali interne, di verbalizzazione e archiviazione degli atti degli Organi centrali e periferici della federazione.

Art. 39 Trasparenza

Le deliberazioni assembleari, i bilanci e i rendiconti, saranno – nei limiti imposti dalla Legge – a disposizione degli Associati che ne faranno richiesta, per la consultazione che potrà avvenire esclusivamente presso la sede dell'Associazione.

Gli Associati sono comunque tenuti al segreto sulle strategie politico-sindacali, sui programmi, sulle modalità operative, sui regolamenti e su qualsiasi altra informazione che, se divulgata, potrebbe recare nocumento agli Associati o avvantaggiare altre organizzazioni concorrenti.

Art. 39 Vigenza

Il presente *Statuto* sarà efficace dalla data di approvazione.

Art. 40 Richiamo al Codice civile

Per quanto non previsto nel presente Statuto suppliscono le norme applicabili del Codice civile.

CLAUDIO NORSER ALESSANDRO MATTEI ROBERTO DEL BIMBO

LORENZONI NEVIO LELIO BALDI GIORGIO DI DARIOS BRUNO